

# RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista bimestrale di dottrina,  
giurisprudenza e legislazione

diretta da  
Giovanni Iudica – Ugo Carnevali

| estratto

## **AZIONE DEL TRASPORTATO CONTRO L'ASSICURATORE DEL VETTORE, RESPONSABILE NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO E RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO IL FONDO VITTIME**

*di* Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

## 173 DIRITTI DEL TRASPORTATO E RIVALSA DELL'ASSICURATORE DEL VETTORE VERSO IL FONDO VITTIME

### I

CASS. CIV., 5 LUGLIO 2017, N. 16477 (ORD.) - SEZ. III - PRES. SPIRITO - REL. RUBINO

**Circolazione stradale - Transportato - Risarcimento del danno - Azione verso l'assicuratore del vettore - Responsabilità del conducente del veicolo antagonista - Irrilevanza.**

(COD. ASS. ART. 141)

*1. Il terzo trasportato che abbia subito un danno a causa di un incidente stradale ha azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore, in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 141 cod. ass., sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico (ovvero dello scontro e del trasporto), prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito.*

**Circolazione stradale - Transportato - Risarcimento del danno - Responsabilità del conducente del veicolo antagonista - Veicolo antagonista non identificato o non assicurato - Azione di responsabilità del trasportato verso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - Compete.**

*2. Il terzo trasportato può giovare dell'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. nei confronti dell'assicuratore del vettore anche nel caso che nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato, poiché tale azione non è condizionata all'accertamento della responsabilità dell'incidente, e quindi alla stessa identificazione del veicolo antagonista, né al fatto che quest'ultimo sia assicurato per la r.c. auto.*

[In senso conforme Cass. civ., 30 luglio 2015, n. 16181; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20654; Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10410]

**[www]** L'ordinanza si legge in [www.iusexplorer.it/riviste/home](http://www.iusexplorer.it/riviste/home)

### II

TRIB. ROMA, 6 FEBBRAIO 2017, N. 2197 - G.U. DI FLORIO

**Circolazione stradale - Assicuratore del vettore che ha risarcito il trasportato - Responsabilità del conducente del veicolo antagonista - Veicolo antagonista non identificato o non assicurato - Azione di rivalsa dell'assicuratore del vettore verso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - Compete.**

(COD. ASS. ART. 141)

*L'azione di rivalsa prevista dal comma 4 dell'art. 141 cod. ass. a favore dell'assicuratore del vettore che abbia risarcito il trasportato di quest'ultimo può essere esercitata anche nei confronti dell'im-*

*presa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nel caso che nell'incidente che ha cagionato il danno sia stato coinvolto un veicolo non identificato o non assicurato.*

[In senso conforme Trib. Roma, 21 novembre 2011]

[www] L'ordinanza si legge in [www.iusexplorer.it/riviste/home](http://www.iusexplorer.it/riviste/home)

## AZIONE DEL TRASPORTATO CONTRO L'ASSICURATORE DEL VETTORE, RESPONSABILE NON IDENTIFICATO O NON ASSICURATO E RIVALSA DELL'ASSICURATORE VERSO IL FONDO VITTIME (\*)

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

Del tutto correttamente la Cassazione civile ha interpretato il comma 1 dell'art. 141 cod. ass. nel senso che questo attribuisce al trasportato una speciale azione di risarcimento nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore anche nel caso in cui l'incidente stradale che gli abbia cagionato il danno sia da ascrivere all'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo «antagonista», e pure nel caso che quest'ultimo non venga identificato o risulti privo di assicurazione r.c. auto. In queste ipotesi, poi, l'assicuratore del vettore, per molteplici ragioni, può utilmente esercitare azione di rivalsa, per le somme corrisposte al trasportato-danneggiato, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, come altrettanto correttamente ha deciso il Tribunale di Roma.

*Correctly the Court of cassation has interpreted the first clause of the article 141 of the Code of private insurances meaning that this clause attributes to the passenger a special action for damages against the insurance company of his carrier also in the event that the car accident that injured him depends on the exclusive liability of the "antagonist" vehicle's driver, and also in the event that this later vehicle is unidentified or without car insurance. Furthermore, the carrier's insurance company has full rights of redress for the amount which has been paid to the injured passenger against the company designated by the guarantee Fund for the road victims, as rightly the Court of Rome decided.*

**Sommario** 1. L'azione del trasportato ex art. 141 cod. ass. secondo la Cassazione. — 2. Le condizioni dell'azione: la nozione del « caso fortuito » dettata dall'art. 141 ovvero l'irrilevanza del fatto del terzo rappresentato dalla responsabilità del conducente « antagonista ». — 3. Le condizioni dell'azione: l'irrilevanza della sussistenza o meno dell'assicurazione per la r.c. auto del veicolo « antagonista » (e della sua identificazione). — 4. La surrogazione legale dell'assicuratore del vettore e il suo diritto di rivalsa nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. — 5. Le altre azioni che competono all'assicuratore del vettore nei riguardi dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. — 6. Azione speciale del trasportato e rivalsa dell'assicuratore del vettore: un sistema compiuto.

(\*) Contributo approvato dai Referee.

## 1. L'AZIONE DEL TRASPORTATO EX ART. 141 COD. ASS. SECONDO LA CASSAZIONE

Con la sentenza n. 16477/2017, per l'ennesima volta nel giro di pochi mesi, la Cassazione civile si è pronunciata in merito alla natura ed alle condizioni dell'azione speciale <sup>(1)</sup> che l'art. 141 cod. ass. attribuisce al trasportato nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore.

Questa volta lo ha fatto con riferimento ad un caso che aveva suscitato perplessità soprattutto in dottrina, e cioè quello in cui l'altro veicolo coinvolto nell'incidente, assieme a quello a bordo del quale si trovava il danneggiato, «risulti non identificato o privo di copertura assicurativa (potendo in quest'ultimo caso il trasportato far valere i propri diritti, ex art. 283 cod. ass., nei confronti dell'impresa designata dal FGVS)».

La Corte si è occupata per la prima volta di questo tema specifico, ma per farlo ha ritenuto indispensabile ricordare i principi giuridici affermati in altri suoi recenti arresti in merito alla natura dell'azione anzidetta <sup>(2)</sup>.

Non era inutile, invero, osservare come lo scopo dell'art. 141 sia «quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno... risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro», com'è invece necessario ai fini dell'azione prevista dall'art. 2054 c.c. e dell'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile concessagli dall'art. 144 cod. ass. (azioni che il trasportato stesso può comunque alternativamente proporre <sup>(3)</sup>).

Infatti, come meglio si vedrà poi, all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa, non erano mancate tesi restrittive, propense a limitare l'esperibilità della nuova azione speciale a quei soli sinistri stradali per i quali fosse stata accertata la responsabilità del vettore.

In altre parole, secondo queste opinioni, la nuova azione non avrebbe potuto essere esercitata quando l'esclusiva responsabilità del sinistro fosse stata da attribuirsi al conducente del veicolo «antagonista».

Proprio per questo motivo la sentenza in esame ha sottolineato come le finalità additive della posizione giuridica del trasportato-danneggiato perseguite dall'art. 141 fossero state viepiù evidenziate dall'interpretazione «costituzionalmente orientata» che la Corte costituzionale ne aveva dato.

Il Giudice delle leggi aveva, invero, affermato come «detta norma si limiti in realtà a

<sup>(1)</sup> Com'è noto, fra le «condizioni dell'azione» viene annoverata la sua possibilità giuridica ovvero «la possibilità che la posizione soggettiva fatta valere in giudizio trovi tutela all'interno dell'ordinamento sostanziale» (per tutti, si veda: MANDRIOLI-A. CARRATA, *Corso di diritto processuale civile*, Torino, 2017, I, 38; in proposito si veda, fra gli altri: SASSANI-VALERINI, *Dell'esercizio dell'azione*, in *Commentario del codice di procedura civile*, diretto da Comoglio-Consolo, Sassan-Vaccarella, II, Torino, 2012, 15).

<sup>(2)</sup> Cass. civ., 30 luglio 2015, n. 16181, in questa *Rivista*, 2015, 1670; Cass. civ., 13 ottobre 2016, n. 20654, in *Dir. giust.*, 2016; Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10410, in *www.diritto.it*.

<sup>(3)</sup> Come ha da tempo osservato la stessa Corte costituzionale: «Le disposizioni di cui all'art. 141 ss. del d.lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), secondo una lettura costituzionalmente orientata, si limitano a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso» (Corte cost., 13 giugno 2008, n. 205, in questa *Rivista*, 2008, 1975, con nota di BUGIOLACCHI).

*rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di far valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso»* <sup>(4)</sup>, così escludendo la praticabilità di una sua interpretazione restrittiva.

La conclusione che la Cassazione aveva tratto da queste premesse, nei suoi precedenti dianzi accennati, era quella per cui, salva la facoltà di esercitare le altre azioni risarcitorie concesse nei riguardi del responsabile del danno e del suo assicuratore <sup>(5)</sup>, l'art. 141, «*sulla base del principio vulneratus ante omnia reficiendus*», attribuisce «*al terzo trasportato... la facoltà di esercitare una azione diretta nei confronti della assicurazione del vettore sulla base della semplice allegazione e dimostrazione del fatto storico... prescindendo dall'accertamento della responsabilità del vettore e del conducente del veicolo antagonista, salvo il caso fortuito*» <sup>(6)</sup>.

Chiarito ciò, occorre precisare che la specifica questione sottoposta alla Corte ineriva ad una decisione del Tribunale di Torino <sup>(7)</sup> che, riformando quella resa in prime cure dal Giudice di pace subalpino, aveva dichiarato «*inammissibili*» le domande proposte da un trasportato nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore, sostenendo che «*la speciale tutela predisposta dall'art. 141 cod. ass. sia fruibile soltanto in presenza di due (o più) veicoli tutti dotati di assicurazione privata*», circostanza che, nel caso specifico, non ricorreva, in quanto il responsabile del sinistro era alla guida di un veicolo «*rimasto sconosciuto*».

Il tema controverso imponeva, dunque, di chiedersi «*se il ricorso all'azione diretta prevista dall'art. 141... sia consentito solo nel caso in cui entrambi i veicoli siano assicurati o meno*».

Questione questa, a ben guardare, ancor più sottile dell'altra dianzi evidenziata, in quanto diretta a declinare un ulteriore, diverso limite all'operatività della norma, rappresentato dal fatto che entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente, e dunque pure quello condotto dal responsabile del danno, siano comprovatamente assicurati per la r.c. auto, ipotesi ovviamente che non ricorre quando quest'ultimo non venga identificato (e quando, pur essendo stato identificato, risulti privo dell'assicurazione anzidetta).

La Cassazione ha cassato la decisione impugnata, censurando il suo tessuto argomen-

<sup>(4)</sup> «È manifestamente inammissibile la q.l.c. dell'art. 141, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, censurato, in riferimento agli art. 3, 24 e 76 Ccst., nella parte in cui, disciplinando l'azione diretta del terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del vettore, non prevede l'accertamento della responsabilità del conducente dell'altro veicolo. Il rimettente non ha descritto adeguatamente la fattispecie al suo vaglio e non ha motivato in ordine alla rilevanza, né ha adempiuto all'obbligo di ricercare un'interpretazione costituzionalmente orientata, che consentisse di superare i dubbi prospettati (ordd. n. 179 del 2006, 12, 353 del 2007, 24, 82, 217, 248 del 2008)» (Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 440, in *Giur. cost.*, 2008, 5013).

<sup>(5)</sup> La sentenza, infatti, sottolinea come l'azione in esame sia «una possibilità che si aggiunge, e che non fa venir meno la possibilità di far valere i suoi diritti (n.d.r.: del trasportato-danneggiato) nei confronti dell'autore del fatto dannoso e del responsabile civile di esso, sottoposta alle ordinarie regole della r.c. auto».

<sup>(6)</sup> Pertanto, per la Cassazione il trasportato era onerato solamente di «provare di avere subito un danno a seguito di un incidente, ma non anche le concrete modalità dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141» (Cass. civ., n. 20654/2016, cit.).

<sup>(7)</sup> Trib. Torino, 18 gennaio 2013, n. 255, inedita.

tativo, che aveva privilegiato il «dato testuale» consistente nel «riferimento nella norma a due diversi enti assicurativi».

A questa impostazione, coerentemente con l'orientamento dianzi richiamato, la Corte ha contrapposto un'«interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in cui si prescinde... dalla ripartizione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli, e, a monte, dalla stessa identificazione del secondo veicolo e del civilmente responsabile, per privilegiare, in ogni ipotesi di danno ad un trasportato su vettura per motivi che esulano dal fortuito, la possibilità in favore di questi di poter esercitare l'azione diretta contro la compagnia di assicurazione del vettore».

A ben guardare, le ragioni che hanno motivato questa opzione interpretativa sono due, e non una sola.

La prima riguarda proprio il «dato testuale» dell'enunciato dell'art. 141, che la Corte ha ritenuto «non univoco ed affidabile».

Secondo la Corte, da un lato la polisemia della lettera della legge autorizza l'interprete a scegliere fra i suoi diversi possibili significati, tanto più che, sottolinea la sentenza in esame, «la formula normativa» consacrata nel comma 1 dell'art. 141, di per se stessa, «presuppone soltanto la sussistenza di un sinistro, e di un danno subito dal terzo trasportato» e non esplicita per nulla l'ulteriore condizione costituita dal fatto che tutti i veicoli coinvolti siano assicurati.

D'altro lato essa lascia necessariamente spazio ad un'«interpretazione costituzionalmente orientata» della disposizione in parola, posto che solo per questa via, come si deduce anche dalla suddetta ordinanza della Corte costituzionale, all'enunciato del comma 1 dell'art. 141 può attribuirsi un significato costituzionalmente legittimo.

Ponendosi in quest'ottica, la Corte afferma poi che «il riferimento... a due diversi enti assicurativi va letto come semplicemente descrittivo della normalità dei casi, e non come preclusivo della domanda qualora nel sinistro sia coinvolto un veicolo non identificato o non coperto da copertura assicurativa».

Né il fatto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 141, la rivalsa dell'assicuratore del vettore sia «normalmente esercitabile nei confronti della seconda compagnia di assicurazione» può «condizionare la legittimazione dell'azione principale» attribuita al trasportato-danneggiato dal comma 1 della medesima disposizione.

In altre parole, neppure un'ipotetica impossibilità di esercitare la rivalsa normalmente spettante all'assicuratore del vettore in virtù di quest'ultima disposizione potrebbe espropriare il trasportato del diritto di giovarsi dell'azione attribuitagli dal comma 1.

In conclusione, il fatto che il veicolo «antagonista» non venga identificato ovvero non sia assicurato per la r.c. auto, secondo la Cassazione, non preclude affatto al trasportato-danneggiato di valersi dell'azione speciale concessagli dall'art. 141.

## **2. LE CONDIZIONI DELL'AZIONE: LA NOZIONE DEL «CASO FORTUITO» DETTATA DALL'ART. 141 OVVERO L'IRRILEVANZA DEL FATTO DEL TERZO RAPPRESENTATO DALLA RESPONSABILITÀ DEL CONDUCENTE «ANTAGONISTA»**

In tal modo la Cassazione ha fatto propria l'interpretazione pressoché univocamente ac-

colta dai Giudici di merito, quanto alla natura ed alle condizioni dell'azione prevista dall'art. 141<sup>(8)</sup>.

Decisamente isolate erano rimaste, infatti, le rare decisioni che, ponendosi in controtendenza, ne avevano limitato l'operatività, escludendo che il suo esercizio potesse riguardare i sinistri avvenuti «*per caso fortuito inteso quale colpa esclusiva di altro conducente*»<sup>(9)</sup> o quelli in cui «*uno dei veicoli coinvolti sia privo di copertura assicurativa*»<sup>(10)</sup>.

Eppure in tal senso, per ciò che attiene al primo aspetto, si era inizialmente espressa una parte della dottrina, che aveva annoverato tra le condizioni «oggettive» dell'azione in parola il fatto «*che il vettore sia responsabile*» del sinistro «*in tutto o in parte, per responsabilità accertata o presunta*»<sup>(11)</sup>.

Questa tesi veniva motivata in relazione all'*incipit* del comma 1 dell'art. 141, che fa «*salvo il caso fortuito*», ipotesi nella quale, dunque, l'azione speciale in esame non è esperibile.

A questo fine si faceva, infatti, notare che «*la nozione di "caso fortuito", secondo una opinione antichissima e da sempre condivisa dalla S.C., comprende infatti anche il fatto del terzo*»<sup>(12)</sup>, quale è indubbiamente la condotta di guida del conducente del veicolo «antagonista» che abbia a cagionare un sinistro stradale.

Conseguentemente si segnalava una possibile contraddizione della norma laddove da un lato escludeva i sinistri accaduti per «caso fortuito» (e dunque pure per fatto del suddetto conducente) e dall'altro invece consentiva l'esercizio dell'azione «*a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti*» (e dunque non considerando l'eventuale responsabilità di quello stesso conducente).

Secondo i sostenitori di questa teoria, tale conflitto avrebbe dovuto risolversi ravvisando nel dato testuale la volontà di prevedere una presunzione di responsabilità del vettore, che l'assicuratore di questi avrebbe potuto superare provando la responsabilità esclusiva o concorrente dell'altro conducente, ottenendo così di liberarsi dell'obbligazione *ex lege* costituita a suo carico ed a favore del trasportato<sup>(13)</sup>.

Questa tesi è stata sostenuta facendo ricorso a gran copia di argomenti che, tuttavia, nel loro nucleo essenziale, possono ridursi ad uno, vale a dire quello per cui la nozione tradizionale di «caso fortuito» include il «fatto del terzo»<sup>(14)</sup>.

Questa ipotesi di fortuito non avrebbe, dunque, potuto essere espunta dalla previsione

<sup>(8)</sup> «L'accertamento della responsabilità resta estraneo alla previsione dell'art. 141 cod. ass. in quanto, come dice la norma, il danno subito dal trasportato viene risarcito dall'assicuratore del vettore "a prescindere" dall'accertamento della responsabilità dei conducenti di veicoli coinvolti nel sinistro» (Trib. Napoli, Sez. VIII, 13 marzo 2017, n. 2961, in *Jurisdata*). Nello stesso senso: Trib. Palermo, 3 febbraio 2017, in *Banca dati Pluris*; Trib. Oristano, 23 giugno 2016, n. 564, in *www.ridare.it*; Trib. Cassino, 20 giugno 2016, in *Banca dati Pluris*; Trib. Genova, 26 maggio 2016, *ibidem*; Trib. Cagliari, 22 aprile 2016, *ibidem*; Trib. Bologna, 3 novembre 2015, in *DeJure*; Trib. Torre Annunziata, 7 gennaio 2013, in *Banca dati Pluris*; Trib. Roma, 30 giugno 2010, in *Foro pad.*, 2011, 3, 462; Trib. Ascoli Piceno, 22 giugno 2010, in *Dir. lav. Marche*, 2011, 1-2, 207).

<sup>(9)</sup> Giud. Pace Milano, Sez. IV, 14 novembre 2013, n. 113975, in *Arch. circ. sin.*, 2014, 1, 61; Trib. Trieste, 9 gennaio 2013, n. 1340, inedita.

<sup>(10)</sup> Trib. Catania, 8 agosto 2011, n. 574, in *Arch. giur. circol. sin.*, 2012, 266.

<sup>(11)</sup> ROSSETTI, *L'assicurazione obbligatoria della r.c.a.*, Padova, 2010, 325.

<sup>(12)</sup> ROSSETTI, *op. cit.*, 327.

<sup>(13)</sup> ROSSETTI, *op. cit.*, 327; nello stesso senso: MAIETTA, *Circolazione stradale e responsabilità civile*, Padova, 2007, 135.

<sup>(14)</sup> In proposito si veda: ROSSETTI, *op. cit.*, 238 ss.

normativa per effetto di un enunciato mal formulato da un legislatore disattento ed illetterato.

Per quanto la critica rivolta all'estensore delle disposizioni in esame non possa che essere condivisa, occorre tuttavia osservare che la lettera della disposizione in esame, per quanto grossolanamente imprecisa sotto il profilo tecnico, esprime un significato del tutto inequivoco.

Se è vero, infatti, che l'*incipit* della disposizione chiaramente esclude che l'azione speciale prevista dal comma 1 dell'art. 141 possa essere esercitata nell'ipotesi in cui il sinistro sia stato cagionato da « caso fortuito », è altrettanto vero che, con un'espressione certamente inappropriata sotto il profilo giuridico, ma inequivocabile sotto quello semantico, l'inciso dianzi citato vieta che l'obbligazione dell'assicuratore del vettore nei confronti del trasportato possa esser condizionata all'« accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti ».

È quindi lapalissiano che questo precetto, ai fini di conterminare i casi in cui l'azione del trasportato istituita dallo stesso art. 141 non è esperibile, espunga lo specifico « fatto del terzo » che è costituito dalla responsabilità del conducente del veicolo « antagonista » dalle ipotesi di « caso fortuito » evocate del predetto *incipit*.

Il tenore letterale della disposizione, per quanto questa sia stata mal formulata, rende perciò evidente che il legislatore ha inteso escludere l'azione speciale in parola in tutte le ipotesi di caso fortuito, fuorché quella rappresentata dalla condotta del conducente del veicolo « antagonista », tale da aver costituito la causa esclusiva del sinistro.

Né si vede per qual motivo questa conclusione, del tutto semplice e piana sotto il profilo letterale, dovrebbe essere rifiutata in ossequio alla nozione tradizionale di « caso fortuito ».

Infatti, indubbiamente quella del fortuito, nel nostro ordinamento, non è una nozione normativa.

Benché non poche disposizioni evocano il « caso fortuito », nessuna ne precisa la nozione.

La sua definizione, quindi, è da sempre affidata all'interprete <sup>(15)</sup>.

Essa non si rinveniva, invero, nel Codice civile del 1865 <sup>(16)</sup>, così come non si trova neanche in quello del 1942, nel quale pur si rinvenivano ben più numerosi riferimenti al caso fortuito, in tema di responsabilità extracontrattuale (artt. 2051 e 2052 c.c.) e contrattuale (ad esempio: art. 1492, comma 3, c.c.), oltre che in numerose altre disposizioni riguardanti le materie più diverse.

In assenza di una definizione normativa, il concetto di « caso fortuito » è stato storicamente oggetto di un vivace dibattito dottrinale, polarizzato dalle contrapposte tesi « soggettivistiche » ed « oggettivistiche » <sup>(17)</sup>, queste ultime attualmente prevalenti.

Secondo la dottrina oggi dominante « la clausola generale del fortuito » include « tutti

<sup>(15)</sup> « La difficile interpretazione della nozione del caso fortuito è lasciata dalla legge all'opera dell'interprete » (COMPORI, *Le responsabilità oggettive*, in *Il Codice civile commentario*, diretto da Busnelli, Milano, 2009, 269).

<sup>(16)</sup> Laddove la « forza maggiore » ed il « caso fortuito » erano previsti dall'art. 1226 c.c. ai fini della responsabilità contrattuale, ma non per quella extracontrattuale (similmente a quanto aveva disposto il *Code Napoléon*), per quanto fossero ammesse, in via interpretativa, « dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalente, quale limite di responsabilità per i danni da cose » (COMPORI, *op. cit.*, 270).

<sup>(17)</sup> Per un *excursus* in materia, si vedano: COMPORI, *op. cit.*, 270 ss.; JANNARELLI, *Art. 2051. Danno cagionato da cose in custodia*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2011, 238 ss.



quegli eventi (fattori causali) che risultano estranei ai rischi tipicamente collegati ad una certa attività e/o al suo concreto svolgimento»<sup>(18)</sup>, in una prospettiva che comprende tanto le cause naturali, quanto quelle umane, rappresentate dal fatto del danneggiato stesso e da quello del terzo<sup>(19)</sup>.

Già alla luce di questa nozione dottrinale, a ben guardare, il fatto del conducente «antagonista» dovrebbe essere espunto dall'ambito concettuale del caso fortuito.

Infatti, tutt'altro che estraneo alla specifica attività umana che si estrinseca nella circolazione stradale è il pericolo di essere coinvolti in un incidente causato dalla condotta di guida del conducente di un veicolo diverso da quello sul quale si viaggia trasportati<sup>(20)</sup>.

Anzi, ben può dirsi che questo specifico «fatto del terzo» rappresenti proprio uno dei «rischi tipici» della circolazione.

Come tale, quindi, alla stregua delle anzidette costruzioni dottrinali, esso sarebbe già di per sé insuscettibile di integrare gli estremi del «caso fortuito»<sup>(21)</sup>.

Ma anche a prescindere da questo rilievo, è incontrovertibile che il legislatore, laddove ha infelicemente forgiato il testo del comma 1 dell'art. 141, ha inteso escluderlo dalla nozione di fortuito evocata nell'*incipit* anzidetto, così determinandone normativamente la nozione, seppur ai limitati fini dell'azione speciale ivi attribuita al trasportato.

Ciò detto, non si vede per qual motivo dovrebbe ritenersi che al legislatore ordinario fosse vietato di espungere questo specifico fatto del terzo dall'anzidetta nozione normativa di fortuito.

In altri termini, se anche questa fosse stata diversa da quella accolta dalla dottrina (cosa di cui è quanto meno lecito dubitare, per i motivi anzidetti), non si vede come tale diversità avrebbe potuto limitare il libero esercizio del potere legislativo o addirittura come ora possa autorizzare l'interprete a porre nel nulla la lettera della legge e la chiara *voluntas legis* che da questa traspare.

A tanto non valgono di certo l'*authority* della nozione romanistica di caso fortuito consacrata nel Digesto<sup>(22)</sup>, né il rilievo per cui la sua nozione accolta dalla giurisprudenza con riguardo a molteplici fattispecie<sup>(23)</sup> ricomprende pure il fatto del terzo<sup>(24)</sup>.

<sup>(18)</sup> REALMONTE, *Caso fortuito e forza maggiore*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., II, Torino, 1988, 253; ma si veda pure JANNARELLI, *op. cit.*, 255 ss.; VISINTINI, *Trattato breve della responsabilità civile*, Padova, 2005, 229. Nella stessa prospettiva si pongono, in sostanza, quegli autori secondo i quali «la prova liberatoria può essere qualificata come dimostrazione indiretta del caso fortuito, nel senso che esclude sul piano causale la rilevanza dell'attività pericolosa rispetto all'evento dannoso» (FRANZONI, *L'Illecito*, Milano, 2010, 443).

<sup>(19)</sup> Seppur non fosse mancato chi, nel passato, aveva escluso le cause umane dall'ambito concettuale del caso fortuito: FIORENTINO, *Del deposito*, in *Obbligazioni - artt. 1783-1785*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1953, 107; TROTTA, voce *Forza maggiore e caso fortuito*, in *Enc. forense*, Milano, 1958, III, 818 ss.

<sup>(20)</sup> Come la dottrina ha già colto: ZORZIT, *Il caso fortuito e l'art. 141 del codice delle assicurazioni: verso la soluzione dell'enigma?*, in *Danno resp.*, 2007, 620.

<sup>(21)</sup> «Ne discende, dunque, che, in linea del resto con l'"estranità" già contemplata nell'art. 1225 del c.c. 1865, la moderna concezione del caso fortuito si fonda sul riferimento ad un evento oggettivo che si caratterizza non solo per la sua inevitabilità, ma anche e fondamentalmente per la sua estraneità rispetto all'area degli eventi che, a prescindere dalla loro evitabilità o inevitabilità, rientrano nell'area dei rischi tipologicamente presenti nelle diverse situazioni considerate dall'ordinamento ovvero riflettono i "pericoli tipici" da collegare ad una determinata attività umana» (JANNARELLI, *op. cit.*, 255).

<sup>(22)</sup> Al riguardo si è citato Ulpiano (Digesto L, XVII, 23, li. 29 ad Sabinum).

<sup>(23)</sup> Ad esempio: Cass. civ., 24 gennaio 2014, n. 1468, in *Dir. giust.*, 2014.

<sup>(24)</sup> ROSSETTI, *op. cit.*, 327.

Altrimenti detto, al legislatore non era certo vietato dettare, per una specifica materia, una nozione di caso fortuito diversa, e più restrittiva, rispetto a quella accolta da dottrina e giurisprudenza in virtù della libertà concessa loro dalla mancanza di una sua definizione normativa di carattere generale.

Sotto il profilo giuridico questa è una verità assiomatica.

Pertanto, non v'è ragione per respingere l'ovvia constatazione secondo la quale «*il legislatore, nell'introdurre l'art. 141, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, ha accolto una nozione restrittiva di caso fortuito, escludendo che nella fattispecie del sinistro stradale in esso prevista, tale categoria giuridica non ricomprenda il fatto del terzo*»<sup>(25)</sup>.

In tal senso si è espressa pure la dottrina<sup>(26)</sup>, che ha giustamente osservato, fra l'altro, come l'opposta lettura della disposizione in esame la condannerebbe all'inutilità<sup>(27)</sup>.

In conclusione, letto correttamente e nella sua interezza, l'enunciato del comma 1 dell'art. 141 prescrive che l'ambito operativo dell'azione speciale concessa al trasportato nei confronti dell'assicuratore del vettore si estenda ad ogni sinistro stradale, esclusi quelli causalmente ascrivibili alle ipotesi di caso fortuito diverse dal fatto del conducente del veicolo «antagonista» (ammesso che questa possa considerarsi un'ipotesi di fortuito).

L'interpretazione teleologica, cui hanno fatto riferimento tanto la Corte costituzionale, quanto la Corte di cassazione, laddove ha valorizzato la finalità additiva della posizione giuridica del trasportato-danneggiato perseguita dalla norma<sup>(28)</sup>, conforta ulteriormente questa sua lettura.

### **3. LE CONDIZIONI DELL'AZIONE: L'IRRILEVANZA DELLA SUSTENENZA O MENO DELL'ASSICURAZIONE PER LA R.C. AUTO DEL VEICOLO «ANTAGONISTA» (E DELLA SUA IDENTIFICAZIONE)**

Eguale chiarezza sono le ragioni per cui si deve escludere che la sussistenza di una garanzia assicurativa r.c. auto del veicolo «antagonista» ovvero la mancata identificazione di tale veicolo condizionino il diritto del trasportato di agire contro l'assicuratore del proprio vettore.

Anzitutto il «*dato letterale*» evocato dal Tribunale di Torino, e richiamato dalla Cassazione nella sentenza annotata, in realtà si rivela del tutto insussistente.

Gli enunciati contenuti nell'art. 141 non prevedono affatto la necessità che entrambi i veicoli coinvolti, e quindi pure quello «antagonista», siano assicurati quale condizione dell'azione in esame.

Nulla esplicitano in proposito i primi tre commi dell'art. 141, che disciplinano l'azione del trasportato.

Anzi, nei commi 1 e 3 l'«*impresa di assicurazione del responsabile del danno*» viene

---

<sup>(25)</sup> Trib. Torino, Sez. IV, 11 ottobre 2007, n. 6070, in [www.assicurativo.it/news/visual.php?num=45868](http://www.assicurativo.it/news/visual.php?num=45868).

<sup>(26)</sup> HAZAN, *Guida all'indennizzo diretto e alle altre procedure liquidative*, Milano, 2007, 329; ZORZIT, *op. cit.*, 619; CRISCUOLO, *La R.C. auto dopo la riforma delle assicurazioni*, 2006, 85. *Contra*: ROSSETTI, *op. cit.*, 325.

<sup>(27)</sup> Come si è scritto (ZORZIT, *op. cit.*, 620; HAZAN, *La nuova assicurazione della RCA nell'era del risarcimento diretto*, Milano, 2006, 310), infatti, leggendo il riferimento al caso fortuito contenuto nell'art. 141 come comprensivo del fatto del terzo, si dovrebbe concludere che la norma desumibile da questa disposizione sarebbe meramente riproduttiva di quella che già si può ricavare dal comma 1 dell'art. 2054 c.c.

<sup>(28)</sup> Come del resto ha evidenziato anche la dottrina: HAZAN, *op. cit.*, 310; ZORZIT, *op. cit.*, 620.

evocata solo per ribadire che il trasportato, seppur abbia agito nei riguardi dell'assicuratore del proprio vettore (obbligato nei limiti del solo «*massimale minimo di legge*»), conserva il diritto di agire pure nei confronti di tale impresa qualora essa abbia prestato garanzia per un massimale eccedente quello minimo, nonché per garantire alla stessa impresa il diritto di intervenire nel giudizio promosso contro l'assicuratore del vettore ed eventualmente di estrometterlo.

Entrambe le disposizioni non riguardano affatto l'azione attribuita al trasportato contro l'assicuratore del vettore, non ne integrano le relative condizioni, non prevedono deroghe o eccezioni al diritto di promuoverla.

Semplicemente, si tratta di disposizioni che non riguardano il trasportato, i suoi diritti (se non per ribadire la loro salvezza, come si è visto), l'azione speciale attribuitagli.

Perciò da esse non si ricava affatto che entrambi i veicoli coinvolti nell'incidente debbano essere assicurati per la r.c. auto, con la conseguenza che anche il veicolo «*antagonista*» debba godere di una garanzia assicurativa e debba quindi essere identificato, allo scopo di sincerarsi della sussistenza di tale garanzia.

Il fatto che queste disposizioni facciano riferimento all'«*impresa di assicurazione del responsabile del danno*», pertanto, non può esser addotto a motivo per predicare una qualche limitazione del diritto del trasportato.

Quanto, poi, al comma 4 che attribuisce l'azione di rivalsa all'«*impresa di assicurazione che ha effettuato il pagamento*», e cioè a quella del vettore del trasportato, è semplice constatare come questa disposizione disciplini tutt'altra cosa che l'azione del trasportato.

In proposito la Cassazione osserva come il fatto che il diritto di rivalsa dell'assicuratore del vettore sia destinato a rimanere insoddisfatto «*qualora non esistesse una seconda compagnia di assicurazioni*», di per sé, non possa «*condizionare la legittimazione all'esercizio dell'azione principale*» concessa al trasportato, trattandosi comunque di «*una scelta del legislatore in tema di allocazione del rischio*», che avrebbe privilegiato l'interesse del trasportato a discapito di quello del suddetto assicuratore <sup>(29)</sup>.

Salvo il diritto del primo, al secondo non resterebbe che farsi carico degli oneri conseguenti, senza potersene in concreto rivalere, in virtù di una scelta del legislatore non sindacabile in sede giurisdizionale.

Tuttavia non è necessario spingersi a tanto per far salva l'azione del trasportato.

È, infatti, più che palese che, proprio perché in tal caso «*non esiste un secondo assicuratore*», quello del vettore che abbia risarcito il trasportato ben potrà rivalersi sull'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.

#### **4. LA SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE DEL VETTORE E IL SUO DIRITTO DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA**

Proprio di questo si è occupata la sentenza n. 2195/2017, anch'essa recentissima, con la quale il Tribunale di Roma <sup>(30)</sup> ha confermato un orientamento già radicatosi in preceden-

<sup>(29)</sup> In tal senso si veda: MENDICINO, *Terzo trasportato e vettura antagonista sconosciuta: paga i danni l'assicuratore del vettore o il F.G.V.S.?*, in *Dir. giust.*, 2017, 118, 6.

<sup>(30)</sup> Trib. Roma, 6 febbraio 2017, n. 2195, in *DeJure*.

za <sup>(32)</sup>, secondo il quale l'azione di rivalsa dell'assicuratore del vettore, per le somme pagate al trasportato, può essere utilmente esercitata anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Ciò da un lato «in quanto l'art. 141 del Codice delle Assicurazioni», al riguardo, non prevede alcuna «esclusione» e dall'altro perché il Fondo «deve ritenersi passivamente legittimato nelle specifiche ipotesi, previste dalla legge, in cui il responsabile civile non è garantito da copertura assicurativa o non è individuabile, al fine di evitare che il danneggiato rimanga privo di tutela, evenienza questa che sia il codice delle assicurazioni che le direttive comunitarie in materia hanno inteso evitare».

L'argomento, seppur mal formulato, chiaramente allude ad un'estensione analogica dell'ultimo comma dell'art. 141, tale da consentire l'esercizio dell'azione di rivalsa non già solo nei riguardi dell'«impresa di assicurazione del responsabile del danno», ma anche dell'impresa designata dal Fondo, nei casi in cui il veicolo del citato responsabile non sia assicurato o non sia stato identificato.

Vi è da dire però che questo non è l'unico motivo per cui l'azione di rivalsa deve ritenersi esperibile dall'assicuratore del vettore anche in questi casi.

Altrimenti detto, questi può vantare più d'un titolo per agire in tal senso.

In primo luogo, e senza necessità di far ricorso all'*analogia legis*, egli può invocare il disposto dell'art. 1203, comma 1, n. 3 c.c., ricorrendo nella fattispecie proprio quell'ipotesi di surrogazione legale che è prevista a favore di «colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo».

Infatti, come si è visto, l'assicuratore del vettore è obbligato *ex lege*, per effetto di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 141 cod. ass., a risarcire il danno del trasportato, e questo anche nelle ipotesi in esame, per cui esso indubbiamente ha interesse a soddisfare il proprio debito risarcitorio verso quest'ultimo, tanto più laddove ne sia stato richiesto, come normalmente avviene.

Tuttavia, debitrice del medesimo risarcimento è, in realtà, l'impresa designata dal Fondo, nel caso in cui l'«altro veicolo» non venga identificato o non sia assicurato, per effetto di quanto disposto dall'art. 283, comma 1, lett. a) e b), del d.lgs. n. 205/2009.

Si noti che la legge obbliga, in virtù di diverse disposizioni e per differenti titoli, tanto l'assicuratore del vettore, quanto l'impresa designata dal Fondo ad eseguire la stessa prestazione in favore del trasportato-danneggiato <sup>(32)</sup>.

Però l'assicuratore del vettore che l'adempie non paga un debito proprio <sup>(33)</sup>.

<sup>(32)</sup> Trib. Roma, 21 novembre 2011, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>(32)</sup> A questo proposito si consideri la costante giurisprudenza di legittimità in tema di surrogazione legale, secondo la quale «ai fini dell'operatività della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3, c.c., non è necessario né che il surrogante sia tenuto al pagamento del debito in base allo stesso titolo del debitore surrogato», addirittura non essendo indispensabile che «egli sia direttamente obbligato nei confronti dell'«accipiens», richiedendo la norma soltanto che il surrogante abbia un interesse giuridicamente qualificato alla estinzione dell'obbligazione» (Cass. civ., 16 dicembre 2013, n. 28061, in *Giust. civ. Mass.*, 2013, rv 629036).

<sup>(33)</sup> Anche questo è un caso tutt'altro che infrequente nel nostro ordinamento e tale da non escludere la surrogazione legale, posto che lo stesso art. 1203, n. 3 c.c., fa riferimento non già solo all'ipotesi di colui che è obbligato «con altri» (e quindi in virtù di un'obbligazione solidale), ma pure a quella di chi sia invece tenuto «per altri». Come ha evidenziato la stessa Corte di cassazione, fra questi ultimi vi sono pure numerosi «obblighi di pagamento posti a carico del terzo dalla legge», fra i quali «ad esempio» quello «dell'assicuratore della respon-

Che nei casi previsti dall'art. 283, lett. a) e b), questo sia un debito dell'impresa designata dal Fondo, infatti, si desume agevolmente da una lettura sistematica degli artt. 141 e 283.

Tant'è che si tratta di un assunto del tutto pacifico anche in giurisprudenza <sup>(34)</sup>.

Pertanto, da un lato l'onere del risarcimento del danno subito dal trasportato non è destinato a rimanere a carico dell'assicuratore del vettore, se e nella misura in cui l'incidente che l'ha causato sia ascrivibile al conducente del veicolo «antagonista», come si desume dal complesso delle disposizioni dettate dall'art. 141, e dall'altro, nei casi anzidetti, questo deve invece gravare sul Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (salvo l'ulteriore diritto di rivalsa attribuito all'impresa da esso designata verso il responsabile del danno), come si evince inequivocabilmente dal sistema congegnato dall'art. 283 ss. cod. ass.

Perciò l'assicuratore del vettore paga un debito non suo, ma lo fa perché la legge lo obbliga a soddisfarlo nei confronti del creditore, e cioè del trasportato-danneggiato, con lo scopo di agevolare quest'ultimo, come s'è detto.

Egli, dunque, paga per conto del responsabile del danno e del suo assicuratore ovvero, nelle ipotesi di cui si discute, dell'impresa designata dal Fondo, e quindi per conto d'altri, seppur nel proprio interesse <sup>(35)</sup>, essendo anch'egli obbligato (*ex lege*) all'adempimento.

Pertanto, la sua posizione giuridica corrisponde esattamente a quella prevista dall'art. 1203, n. 3 c.c. <sup>(36)</sup>.

A ben guardare, quindi, nel caso dei sinistri avvenuti per responsabilità esclusiva del conducente del veicolo non identificato o non assicurato, la posizione in cui viene a trovarsi l'assicuratore del vettore, per fare un esempio, non è diversa rispetto a quella del fideiussore, salvo ovviamente il fatto che il suo obbligo deriva dalla legge e non da un negozio.

Infatti, con riguardo all'obbligazione assistita dalla garanzia fideiussoria, «*il creditore può ottenere il pagamento da parte di due o più soggetti obbligati nei suoi confronti sulla*

---

*sabilità civile in ipotesi di danno derivante dalla circolazione del veicolo assicurato contro la volontà del proprietario: art. 1, comma 3, della l. n. 990/1969, che abilita l'assicuratore a rivalersi nei confronti del conducente, unico responsabile...» e molti altri ancora (Cass. civ., 15 marzo 2004, n. 5245, in *Foro it.*, 2005, I, 515).*

<sup>(34)</sup> «*L'obbligazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada ha natura risarcitoria (e non indennitaria) ed è sostitutiva di quella del responsabile» (Cass. civ., 25 settembre 2000, n. 12671, in *Danno resp.*, 2001, 838, con nota di SANTORO). «Poiché l'obbligazione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, di cui agli artt. 19 e 29, legge n. 990/1969, ha natura non indennitaria ma risarcitoria strettamente conseguenziale alla responsabilità del soggetto al quale il Fondo si sostituisce (perché rimasto sconosciuto o non assicurato), il Fondo stesso viene ad assumere la qualità di "responsabile", nel senso di soggetto obbligato al risarcimento del danno: conseguentemente esso è assoggettabile all'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. dell'assicuratore, che abbia corrisposto l'indennità, prevista dalla polizza infortuni, al suo assicurato rimasto danneggiato dall'azione del soggetto sostituito dal Fondo, atteso che l'art. 28 della legge n. 990/1969 non ha modificato la detta normativa codicistica essendosi limitato a disciplinare le modalità del diritto e dell'azione di rivalsa che spettano agli enti di gestione delle assicurazioni sociali» (Cass. civ., 19 dicembre 1990, n. 12036, in *Giust. civ. Mass.*, 1990, f. 12; nello stesso senso: Trib. Modena, Sez. I, 9 luglio 2013, n. 1099, in *Giur. locale - Modena*, 2017).*

<sup>(35)</sup> Con specifico riferimento al caso di surrogazione legale in esame la dottrina ha annotato come questa sia destinata ad operare ogniqualvolta sussista «*un obbligo giuridico del terzo di pagare il debito altrui oppure una situazione da cui derivi per quest'ultimo un vincolo a pagare» (GIANOLA, Surrogazione (pagamento con), in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XIX, Torino, 1999, 237; in tema si veda inoltre: MOSCATI, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2007, 445 ss.; CENDON, *Commentario al Codice civile. Artt. 1173 - 1320. Obbligazioni*, Milano, 2009, 394 ss.; GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, 2015, 143).*

<sup>(36)</sup> In proposito si noti come sia condivisa in dottrina l'opinione per cui la surrogazione contemplata dal n. 3 del comma 1 dell'art. 1203 c.c. «*comprenda una serie amplissima di casi» (PROSPERETTI, Il pagamento con surrogazione, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Rescigno, Torino, 2008, 9, 1, 168).*

*base, tuttavia, di un diverso titolo» perché mentre il debitore principale «è obbligato in virtù di un debito proprio», così non è per il fideiussore<sup>(37)</sup>.*

Con il corollario per cui *«nell'obbligazione fideiussoria due sono i rapporti che vengono in considerazione, tra loro distinti e collegati»* e con la conseguenza, perfettamente sovrapponibile alla situazione dell'assicuratore del vettore nei casi in esame, per cui *«il fideiussore che... su richiesta del creditore paga il debito... adempie un obbligo altrui, essendo tuttavia a ciò tenuto in proprio»<sup>(38)</sup>.*

Ciò detto, nessuno dubita che il pagamento del debito altrui da parte del fideiussore sia una tipica ipotesi di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3 c.c.<sup>(39)</sup>.

Analogamente, quindi, non può dubitarsi che altrettanto lo sia quella dell'assicuratore del vettore che paghi il debito del responsabile non identificato o non assicurato e dell'impresa designata dal Fondo nei confronti del trasportato-danneggiato.

Non pare superfluo, poi, osservare come questa conclusione trovi ulteriore conferma proprio nella funzione tipica della surrogazione legale.

In proposito non da ieri la dottrina ha osservato che *«nell'attuale sistema, ogni diminuzione patrimoniale costituisce una circostanza alla quale l'ordinamento giuridico, secondo una diffusa convinzione, non è indifferente poiché ne richiede sempre la giustificazione causale. È stato, di conseguenza, rilevato che la surrogazione del terzo si spiega con la inesistenza di un rapporto tra debitore e surrogato che giustifichi un trasferimento di ricchezza da questo a quello»<sup>(40)</sup>.*

Poiché *«il surrogato, per effetto del pagamento, si impoverisce»*, circostanza quella *«intollerabile se non sia giustificata da un negozio traslativo... è gioco forza attribuire al surrogato un'azione in senso generico di "regresso"»* ed è proprio *«questa, verosimilmente, la funzione assolta dall'istituto in esame, la cui ragion d'essere sta nella esigenza "di assicurare al terzo, purché egli non paghi con l'animo di donare, tutte quelle garanzie di difesa dei diritti per lui nascenti dal pagamento, che competevano all'originario creditore contro il debitore"»<sup>(41)</sup>.*

Ma, se *«la funzione dell'istituto è di evitare uno spostamento di ricchezza senza causa»<sup>(42)</sup>*, non vi è chi non veda come questa s'attagli perfettamente al caso in esame.

Lo «spostamento di ricchezza» posto a carico dell'assicuratore del vettore, nei casi di responsabilità del conducente del veicolo non identificato o non assicurato, non trova invero giustificazione nel contratto di assicurazione e risulterebbe quindi totalmente privo di causa se al medesimo assicuratore, una volta che abbia pagato il risarcimento dovuto al

<sup>(37)</sup> CASERTANO, *Surrogazione legale*, in *Commentario del codice civile* diretto da E. Gabrielli, Torino, 2012, artt. 1173-1217, 695.

<sup>(38)</sup> CASERTANO, *op. cit.*, 695.

<sup>(39)</sup> CASERTANO, *op. cit.*, 695; GIUSTI, *La fideiussione e il mandato di credito*, in *Trattato Cicu-Messineo*, Milano, 1998 XVIII, 222; PROSPERETTI, *op. cit.*, 170; FRAGALI, *Fideiussione*, in *Comm. cod. Scialoja-Branca*, Bologna, 1968, 3356 ss.; C.M. BIANCA, *Diritto civile, L'obbligazione*, Milano, 1993, IV, 491; RAVAZZONI, *La fideiussione*, Milano, 1957, 225 ss.; GIANOLA, *op. cit.*, 238. In giurisprudenza: Cass. civ., 2 aprile 2002, n. 4632, in *Giust. civ.*, 2002, I, 1531, con nota di GIACALONE; Cass. civ., 11 dicembre 1991, n. 13385, in *Giust. civ. Mass.*, 1991, f. 12.

<sup>(40)</sup> PROSPERETTI, *op. cit.*, 160; ma nello stesso senso si vedano: RUBINO, *Delle obbligazioni. Obbligazioni solidali*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1957, 192 ss.

<sup>(41)</sup> Così PROSPERETTI, *op. cit.*, 167, laddove cita GIORGIANNI, voce *Surrogazione (Pagamento con)*, in *Nuovo Dig. it.*, XII, 1, Torino, 1939, 1231.

<sup>(42)</sup> PROSPERETTI, *op. cit.*, 167.

trasportato-danneggiato, non fosse concesso di surrogarsi nei suoi diritti verso il responsabile del danno e l'impresa designata dal Fondo.

La stessa Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi su questo tema <sup>(43)</sup>.

In quell'occasione l'assicuratore del vettore aveva integralmente risarcito il trasportato, acquisendone i diritti in virtù di un'apposita cessione, che aveva dato luogo ad una surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.), ma la Corte aveva osservato che, anche a prescindere da questa, il medesimo assicuratore aveva comunque acquisito quegli stessi diritti per effetto della surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 3 c.c.

Quest'ultima, poi, come la dottrina ha da tempo chiarito, integra «una successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio», in virtù della quale il *solvens* succede al creditore senza che si verifichi l'«estinzione del vecchio rapporto giuridico» e quindi senza che se ne produca la novazione <sup>(44)</sup>, acquisendone «tutte le azioni che facevano capo al creditore originario» <sup>(45)</sup>.

Applicando questi principi generali alla specifica fattispecie in esame, quindi, si deve concludere che l'assicuratore del vettore che abbia risarcito il danneggiato-trasportato, per effetto della surrogazione, acquisisce l'azione che a questi compete in virtù del comma 1 dell'art. 141, a prescindere quindi da quella di rivalsa che invece gli attribuisce il comma 4.

A nulla rileva, dunque, che egli possa o meno valersi di quest'ultima azione anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo, per i sinistri causati dal conducente di un veicolo non identificato o non assicurato, poiché nei suoi riguardi già dispone di quella prevista dal comma 1, per effetto della surrogazione che, con riguardo ad essa, si attua a suo favore come dispone l'art. 1203, n. 3 c.c.

In conclusione, non v'è dubbio che a favore dell'assicuratore del vettore operi la surrogazione legale nei diritti del trasportato-danneggiato verso l'impresa designata dal Fondo ed il responsabile del danno non identificato o non assicurato, con la conseguenza che nei confronti di costoro egli può far valere il proprio diritto di rivalsa, giovandosi dell'azione di cui al comma 1 dell'art. 141, il cui esercizio gli è consentito da quella particolare forma di successione che è integrata, per l'appunto, dalla surrogazione anzidetta.

## 5. LE ALTRE AZIONI CHE COMPETONO ALL'ASSICURATORE DEL VETTORE NEI RIGUARDI DELL'IMPRESA DESIGNATA DAL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Ma questa non è il solo titolo sul quale può fondarsi la sua rivalsa nei casi in esame.

Anzitutto, nei casi in cui il vettore deve ritenersi corresponsabile dell'incidente assieme al proprietario del veicolo non identificato o non assicurato, ed il suo assicuratore debba quindi rispondere del danno del trasportato anche per questo titolo, indubbiamente questi è obbligato verso il trasportato in solido col proprietario di quest'ultimo veicolo e coll'impresa designata dal Fondo.

È, invero, pacifico che la solidarietà passiva richieda esclusivamente il concorso di tutti i corresponsabili nella causazione dell'evento dannoso, seppur attuato mediante condotte

<sup>(43)</sup> Cass. civ., 26 giugno 1998, n. 6338, in *Pluris*.

<sup>(44)</sup> GIANOLA, *op. cit.*, 235; nello stesso senso: PROSPERETTI, *op. cit.*, 163 ss.

<sup>(45)</sup> PROSPERETTI, *op. cit.*, 163.

autonome l'una dall'altra e nonostante la diversità dei titoli fondativi della responsabilità di ciascuno <sup>(46)</sup>.

In questo caso, quindi, in favore dell'assicuratore del vettore non solo si attua la surrogazione legale prevista dall'art. 1203, n. 3 c.c. a favore di chi sia tenuto «*con altri*» al pagamento del debito <sup>(47)</sup>, ma sorge pure il diritto di regresso attribuito dal comma 2 dell'art. 2055 c.c. per quanto egli abbia pagato in eccedenza alla quota del risarcimento di sua pertinenza <sup>(48)</sup>.

Oltre a ciò, ci si domanda se il medesimo assicuratore possa giovare pure dell'azione di rivalsa che il comma 4 dell'art. 141 gli attribuisce nei confronti dell'«*impresa di assicurazione del responsabile civile*».

Tale indubbiamente non è l'impresa designata dal Fondo.

Diviene allora necessario chiedersi se la predetta azione di rivalsa possa essere esercitata anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo per effetto di un'applicazione analogica della disposizione succitata, il che equivale poi a chiedersi se questa debba considerarsi una norma speciale, tale cioè da consentire una simile estensione applicativa, o eccezionale, sì da vietarla ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Al proposito sono sin troppo noti sia il dibattito dottrinale circa i labili confini tra diritto speciale e diritto eccezionale, al punto che si è giunti a negare l'utilità pratica di tale distinzione nel nuovo ordinamento costituzionale ed a ravvisare nell'art. 14 null'altro che un «*residuo privo di significato*» <sup>(49)</sup>, così come l'approccio, sovente a dir poco empirico, della giurisprudenza di legittimità <sup>(50)</sup> con riguardo a questa problematica, sì da far dubitare dell'effettiva attualità della categoria stessa delle norme eccezionali e della vigenza del suddetto divieto.

<sup>(46)</sup> Al riguardo, com'è noto, la giurisprudenza è univoca: «*La responsabilità solidale dei danneggiati ex art. 2055 c.c., richiede solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se per condotte autonome e per titoli diversi, purché causalmente efficienti nella produzione del danno, in quanto l'unicità del fatto dannoso richiesto dalla norma riguarda il danneggiato e non l'identità delle azioni dei responsabili o delle norme violate, sicché, nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 2053 c.c., intervenga un giudicato di condanna, la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio*» (Cass. civ., 13 gennaio 2015, n. 286, in *Giust. civ. Mass.*, 2015, rv. 633953).

<sup>(47)</sup> Secondo un orientamento oggi ampiamente condiviso questa previsione normativa si riferisce al condobbligato solidale. In dottrina: CASERTANO, *op. cit.*, 686; C.M. BIANCA, *op. cit.*, 716 ss.; BRECCIA, *Le obbligazioni*, Milano, 1991, 191; CARPINO, *Del pagamento con surrogazione*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, artt. 1201-1205, Bologna-Roma, 1988, 6; PROSPERETTI, *op. cit.*, 168. In giurisprudenza: Cass. civ., 28 marzo 2001, n. 4507, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 612; Cass. civ., 4 aprile 1995, n. 3937, *ivi*, 1995, 766.

<sup>(48)</sup> In proposito, peraltro, merita di essere rammentato come in dottrina non sia mancato chi abbia sostenuto che quella concernente il diritto di regresso del condobbligato sarebbe, in realtà, la medesima azione derivante dalla surrogazione legale: AMORTH, *L'obbligazione solidale*, Milano, 1959. È tuttavia prevalente l'opinione secondo la quale si tratterebbe di azioni diverse: PROSPERETTI, *op. cit.*, 168; RUBINO, *op. cit.*, 233 ss.; RAVAZZONI, voce *Regresso*, in *Noviss. Dig. it.*, XV, Torino, 1968, 359.

<sup>(49)</sup> In proposito si veda, in particolare: GALLO, *Norme penali e norme eccezionali nell'art. 14 delle "disposizioni sulla legge in generale"*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, 1 ss.

<sup>(50)</sup> Eloquentemente al riguardo può essere, per esempio, la motivazione addotta dalla Suprema Corte per negare l'estensione in via analogica dei casi in cui è esercitabile l'azione di responsabilità prevista dall'art. 2396 c.c. A tal fine ha affermato che «*non è configurabile alcuna interpretazione estensiva od analogica che consenta di estendere lo speciale ed eccezionale regime di responsabilità di tale figura ad altre ipotesi, salva la ricorrenza dei diversi presupposti dell'amministratore di fatto*» (Cass. civ., 18 novembre 2015, n. 23630, in *Giust. civ. Mass.*, 2015, rv. 637686). Si noti che i termini speciale ed eccezionale vengono impiegati come sinonimi, mentre ovviamente così non è, per cui il lettore dovrebbe arguire solo dalla decisione assunta che la Corte abbia ravvisato nell'enunciato dell'art. 2396 c.c. i caratteri propri di una norma eccezionale, conclusione che però è subito costretto



Volendo superare queste incertezze, tuttavia, l'unica linea di demarcazione possibile fra norme speciali ed eccezionali pare essere quella che, pur distinguendole entrambe dalle norme di diritto comune, ravvisa nelle une un'entità «razionale», come tale suscettibile di integrare il sistema e di espandersi per via analogica, e nelle altre invece un'entità che razionale non è, perché «non si caratterizza per rispondere alle esigenze proprie di un determinato ambiente, bensì per correggere, discriminando, la portata delle norme di un determinato sistema, sottraendo all'operatività di tali norme una parte della loro previsione»<sup>(51)</sup>, sì da non poter possedere, per natura loro propria, tale *vis expansiva*<sup>(52)</sup>.

In questa prospettiva, invero, è la natura stessa della norma eccezionale che ne preclude l'applicazione analogica.

Date queste premesse, è semplice concludere che quella di rivalsa prevista dal comma 4 dell'art. 141 è un'azione di diritto speciale, in primo luogo perché è parte di un sottosistema organico che disciplina l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, finalizzato a garantire sempre ed in ogni caso il risarcimento dei relativi danni, anche quando questi siano causati da veicoli non assicurati o non identificati<sup>(53)</sup>, che in quanto tale integra il sistema e non è di certo caratterizzato dalla disapplicazione di quest'ultimo.

Secondariamente perché essa si inserisce organicamente in tale sottosistema e, in particolare, nel complesso di disposizioni dirette ad assicurare una tutela più completa al trasportato, attribuendo all'assicuratore del vettore che l'abbia risarcito il diritto di rivalersi su quello del responsabile.

Appare, quindi, del tutto coerente con tale organico complesso di norme di diritto speciale l'applicazione analogica di quella anzidetta anche al caso in cui della condotta del responsabile del danno debba rispondere non già l'«impresa di assicurazione del responsabile civile», bensì quella designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Del resto, se così non fosse, non si vede come la disposizione dettata dal comma 4 dell'art. 141 potrebbe esser ritenuta costituzionalmente legittima, «poiché l'art. 3 Cost. vieta disparità di trattamento di situazioni simili e discriminazioni irragionevoli»<sup>(54)</sup>.

La situazione dell'assicuratore che risarcisca il danno di un trasportato danneggiato da

---

a mettere in dubbio, non essendo per nulla sicuro se l'estensione dell'azione ivi prevista al caso dell'«amministratore di fatto» possa qualificarsi quale una sua mera interpretazione estensiva e non già come una *analogia legis*, conclusione questa che si porrebbe in chiara contraddizione con la ritenuta eccezionalità della norma...

<sup>(51)</sup> R. QUADRI, *Applicazione della legge in generale*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1974, 302 ss.

<sup>(52)</sup> «Il carattere che positivamente distingue il diritto speciale dal diritto eccezionale è proprio di essere il primo una entità, considerata nella sua obiettivizzazione, "razionale" e come tale suscettibile di espansione logica, funzionale, di essere invece il secondo, obiettivamente considerato (a prescindere dei motivi che ne determinarono l'emanazione), una entità "non razionale" risolvendosi in una mera descrizione o rappresentazione di situazioni determinate, rappresentazione che è, per sua natura, specifica, particolare, puntuale. In questo senso depongono certamente i testi romani, la cui tematica è quella di escludere ogni sviluppo logico: "quod contra rationem juris introductum est, non est deducendum ad consequentias"» (R. QUADRI, *op. cit.*, 307).

<sup>(53)</sup> E perfino quando l'autoveicolo del responsabile del danno sia garantito da un assicuratore divenuto insolvente.

<sup>(54)</sup> *Ex multis*: Corte cost., 25 giugno 1980, n. 96, in *Giur. cost.*, 1980, I, 746 (più recentemente si vedano, ad esempio: Corte cost., 5 dicembre 2014, n. 273, *ivi*, 2014, 4654, con nota di TASSI; Corte cost., 18 luglio 2008, n. 286, *ivi*, 2008, 3180).

un veicolo assicurato è, infatti, identica a quella dell'impresa assicuratrice che paghi il danno di un altro trasportato causato da un veicolo che invece non lo sia.

Eguale, l'obbligo risarcitorio che grava sull'assicuratore del responsabile del danno è in tutto e per tutto analogo a quello che fa carico all'assicuratore designato dal Fondo nei casi previsti dalla legge.

Se, quindi, il comma 4 dell'art. 141 dovesse necessariamente interpretarsi come diretto a concedere l'azione di rivalsa al primo, negandola invece al secondo, la violazione del principio di eguaglianza che ne deriverebbe sarebbe incontestabile, così come la sua illegittimità costituzionale.

Poiché così non è, come si è visto, secondo l'ormai radicata giurisprudenza del Giudice delle leggi<sup>(55)</sup> e della stessa Cassazione civile<sup>(56)</sup>, il Giudice del merito è tenuto a preferire, fra le varie possibili, quella sua interpretazione che sia suscettibile di conformarlo al principio costituzionale di eguaglianza, e cioè quella che consente l'esercizio dell'azione di rivalsa anzidetta anche nei confronti dell'impresa designata dal Fondo, stante l'indiscutibile *eadem ratio*.

Né in contrario potrebbe addursi, come pur si è cercato di fare, il disposto dell'ultima parte del comma 5 dell'art. 283 cod. ass., che ha previsto il diritto di rivalsa dell'«*impresa di assicurazione che ha provveduto alla liquidazione del danno, ai sensi dell'articolo 150*» nei riguardi dell'impresa designata dal Fondo limitatamente al «*caso di liquidazione coatta dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile*».

L'argomento *a contrario* che se ne vorrebbe inferire (*ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit*) è, in realtà, del tutto insussistente, perché quest'ultima disposizione fa riferimento all'«*indennizzo diretto*» previsto dall'art. 149 per i danni subiti dai veicoli, dalle cose in essi trasportate e dalle persone dei loro conducenti, secondo una «*procedura*» che, per espresso disposto del comma 2 dello stesso art. 149, non si applica invece «*al risarcimento del danno subito dal terzo trasportato come disciplinato dall'articolo 141*».

L'azione prevista dall'art. 150 ha, dunque, un'identità ed un oggetto diverso rispetto a quella prevista dall'art. 141, con la conseguenza che il disposto del comma 5 dell'art. 283 non è riferibile all'azione di rivalsa da essa contemplata e non vale, dunque, ad escluderne l'applicazione analogica al caso dei danni del trasportato causati dai veicoli non assicurati o non identificati ed a sottrarre ad essa l'impresa designata dal Fondo.

... È, quindi, fuor di dubbio che, oltre a quella attribuitagli dall'art. 1203, n. 3 c.c., nei confronti di quest'ultima, l'assicuratore del vettore che abbia risarcito il trasportato può giovare pure dell'azione di rivalsa prevista dall'art. 141 cod. ass.

Ma non basta.

<sup>(55)</sup> «*Fra più significati possibili di una norma legislativa, il giudice deve adottare quello che risulti compatibile con i principi costituzionali*» (Corte cost., 28 maggio 1999, n. 197, in *Cons. Stato*, 1999, II, 764). «*A fronte di più significati possibili della stessa disposizione è compito dell'interprete escludere quello che difetti di coerenza con i dettami della Costituzione, in quanto in linea di principio le leggi si dichiarano incostituzionali perché è impossibile darne interpretazioni "secundum Constitutionem" e non in quanto sia possibile darne interpretazioni incostituzionali*» (Corte cost., 12 marzo 1999, n. 65, *ibidem*, 366).

<sup>(56)</sup> «*In materia di interpretazione della legge, tra le varie interpretazioni in astratto possibili debbono scegliersi quelle che non si pongono in contrasto con la Costituzione, e va privilegiata quella ad essa più conforme*» (Cass. civ., 22 ottobre 2002, n. 14900, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 1833; nello stesso senso: Cass. civ., 23 dicembre 1995, n. 13102, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 1228; Cass. civ., 27 febbraio 1995, n. 2230, *ibidem*, 532).

Infatti, tutti gli assicuratori che agiscono in qualità di imprese designate dal Fondo hanno stipulato la Convenzione CARD (Convenzione tra assicuratori per l'indennizzo diretto) Edizione 240107.

Per effetto dell'art. 2, comma 1, di quest'ultima, essi hanno «*automaticamente*» aderito pure alla Convenzione CTT (Convenzione terzi trasportati) ed anche con riguardo ai danni del trasportato hanno quindi assunto la posizione di «*Impresa debitrice*»<sup>(57)</sup>, come tale obbligata al rimborso nei confronti dell'«*Impresa gestionaria*»<sup>(58)</sup>.

L'art. 40, comma 4, della Convenzione CARD, a sua volta, prevede espressamente che «*la gestionaria può inoltre rivalersi nei confronti dell'impresa non aderente (oppure nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per veicolo non assicurato, non identificato o rubato o dell'UCI in caso di veicolo straniero) per la quota di responsabilità attribuibile a quest'ultima*».

Pertanto, per effetto di questa previsione, le imprese designate dal Fondo, nei casi anzidetti, sono pure obbligate pattiziamente a rimborsare all'assicuratore del vettore che abbia «gestito» il sinistro e risarcito il trasportato quanto questi abbia corrisposto per tale titolo.

Quest'ultimo, quindi, potrà fondare la propria azione di rivalsa nei riguardi dell'impresa designata dal Fondo anche su questo titolo di natura contrattuale, oltre che su quelli che gli derivano dalla legge, quali dianzi indicati.

Si badi che l'anzidetta azione contrattuale, così come quella di cui al comma 4 dell'art. 141, rimarrebbe ferma anche nel caso non si volesse riconoscere che l'assicuratore abbia pagato il risarcimento dovuto al trasportato in adempimento dell'obbligo impostogli dal comma 1 dell'art. 141<sup>(59)</sup>.

Ed in questa ipotesi, se anche poi non gli si volessero riconoscere né l'azione di rivalsa di cui al comma 4 dell'art. 141, né quella contrattuale derivantegli dalla Convenzione CARD, si dovrebbe pur sempre convenire che gli competerebbe quella di arricchimento senza causa.

Quest'ultima, infatti, è pacificamente esperibile dal terzo che paghi un'obbligazione altrui, pur non essendovi obbligato e senza avervi interesse, come hanno di recente ribadito pure le Sezioni Unite<sup>(60)</sup>, trattandosi proprio di un tipico trasferimento di ricchezza privo di

---

<sup>(57)</sup> Ai sensi dell'art. 1, lett. j) della Convenzione CARD è «*Impresa Debitrice*» quell'«*impresa che, assicurando il veicolo responsabile in tutto o in parte del sinistro, è tenuta al rimborso del risarcimento effettuato dalla gestionaria*».

<sup>(58)</sup> Che, ai sensi dello stesso art. 1, lett. i), è «*l'impresa tenuta alla gestione convenzionale del danno ai sensi delle Convenzioni CID-CT*».

<sup>(59)</sup> Di analoga matrice negoziale sarebbe pure l'ulteriore e diversa azione che l'assicuratore del vettore eventualmente acquisisca dal trasportato-danneggiato per effetto di una surrogazione volontaria (art. 1201 c.c.), quale si verifica in tutti quei casi in cui quest'ultimo gli abbia ceduto i propri diritti all'atto del pagamento del risarcimento dovutogli.

<sup>(60)</sup> «*L'adempimento spontaneo di un'obbligazione da parte del terzo, ai sensi dell'art. 1180 c.c., determina l'estinzione dell'obbligazione, anche contro la volontà del creditore, ma non attribuisce automaticamente al terzo un titolo per agire direttamente nei confronti del debitore, non essendo in tal caso configurabili né la surrogazione per volontà del creditore, prevista dall'art. 1201 c.c., né quella per volontà del debitore, prevista dall'art. 1202 c.c., né quella legale di cui all'art. 1203 n. 3 c.c., la quale presuppone che il terzo che adempie sia tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; la consapevolezza da parte del terzo di adempiere un debito altrui esclude inoltre la surrogazione legale di cui agli art. 1203 n. 5 e 2036, comma 3, c.c., la quale, postulando che il*

giustificazione causale, che, come si è visto, il nostro ordinamento non ammette in alcun modo.

In definitiva, quale che sia l'interpretazione che s'intenda accogliere, in nessun caso l'impresa designata dal Fondo potrebbe sottrarsi alla rivalsa dell'assicuratore del vettore che abbia risarcito il danno del trasportato.

## **6. AZIONE SPECIALE DEL TRASPORTATO E RIVALSA DELL'ASSICURATORE DEL VETTORE: UN SISTEMA COMPIUTO**

Questa è peraltro una conclusione inevitabile sotto il profilo dell'interpretazione sistematica.

Il soddisfacimento del diritto di rivalsa dell'assicuratore del vettore, quale che sia il soggetto che deve rispondere del danno causato dal conducente dell'«altro» veicolo coinvolto in un incidente stradale, e cioè l'impresa assicuratrice del responsabile del danno ovvero quella designata dal Fondo (nei casi previsti dalla legge), è infatti la necessaria conseguenza del precetto normativo che lo obbliga sempre e comunque a risarcire il danneggiato, e quindi pure in quei casi in cui la responsabilità dell'incidente debba essere attribuita al predetto conducente.

Data l'assolutezza di quell'obbligazione, infatti, l'eguale assolutezza della correlativa rivalsa ne rappresenta, sotto il profilo logico e giuridico, una conseguenza necessaria.

Solo in questo modo il sistema ideato dal legislatore per attuare il principio *vulneratus ante omnia reficiendus* a favore del trasportato, per mezzo dell'azione speciale prevista a suo favore e della connessa azione di rivalsa, trova piena coerenza, integrale attuazione e adeguata corrispondenza al principio costituzionale sancito dall'art. 3 Cost.

Se da un lato la lettura che la Corte di cassazione ha fatto del comma 1 dell'art. 141, allo scopo di ravvisarne l'applicabilità anche ai danni cagionati dal veicolo non identificato o non assicurato, appare del tutto corretta, sia sotto il profilo dell'interpretazione letterale, sia sotto quello della sua interpretazione sistematica, d'altro lato l'attribuzione dell'azione di rivalsa all'assicuratore del vettore che, in tal caso, abbia risarcito il danno del trasportato, affinché la eserciti nei riguardi dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, conformemente a quanto deciso dal Tribunale di Roma, è la sola conclusione che appare possibile sulla base del diritto positivo.

---

*pagamento sia riconducibile all'indebito soggettivo ex latere solventis, ma non sussistano le condizioni per la ripetizione, presuppone nel terzo la coscienza e la volontà di adempiere un debito proprio; pertanto, il terzo che abbia pagato sapendo di non essere debitore può agire unicamente per ottenere l'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, stante l'indubbio vantaggio economico ricevuto dal debitore» (Sez. Un. civ., 29 aprile 2009, n. 9946, in Giust. civ. Mass., 2009, 4, 686).*



